

# Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 23 ottobre 2015

---

La Direzione generale delle dogane,  
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005<sup>1</sup> sulle dogane,  
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007<sup>2</sup> sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

*Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027, 1104.2220 e 1104.2932*

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1008. 40 29	Fonio ( <i>Digitaria</i> spp.)	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	7.50
1008. 50 29	Quinoa ( <i>Chenopodium quinoa</i> )	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	7.50
1008. 90 27	Altri cereali	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	7.50
1104. 22 20	Altri cereali lavorati, di avena	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	10.—
1104. 29 32	Altri cereali lavorati, di orzo	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	13.20

<sup>1</sup> RS 631.0

<sup>2</sup> RS 631.012

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2015.

23 ottobre 2015

Direzione generale delle dogane:  
Rudolf Dietrich